

Legge regionale statutaria 13 novembre 2009, n. 2.

Modifica agli articoli 19, 28 e 37 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).

Il Consiglio regionale ha approvato
nessuna richiesta di referendum è stata presentata

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

1. L'articolo 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (Diritto di accesso dei Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi richiamati, connessi con l'attività della Regione.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti dei seguenti soggetti:

a) Giunta regionale;

b) uffici della Regione;

c) enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;

d) agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;

e) concessionari di pubblici servizi regionali;

f) enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.

3. I Consiglieri hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza."

Art. 2.

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

1. All'articolo 28 della l.r. statutaria 1/2005, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende, società e fondazioni ove istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali."

Art. 3.

(Modifica all'articolo 37 legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

1. All'articolo 37 della l.r. statutaria 1/2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

" 2 bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 novembre 2009

Mercedes Bresso

Il testo sopra riportato è stato approvato dal Consiglio Regionale in prima deliberazione in data 17 marzo 2009, in seconda deliberazione in data 24 luglio 2009 e promulgato dalla Presidente della Giunta Regionale in data 13 novembre 2009.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 581

Proposta di legge regionale di revisione statutaria "Modifica agli articoli 19, 28 e 37 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)".

- Presentata dai Consiglieri Marco Botta, Vincenzo Chieppa, Mariangela Cotto, Davide Gariglio, Roberto Placido, Maria Cristina Spinosa il 18 novembre 2008.
- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 19 novembre 2008.
- Testo licenziato dall'VIII Commissione referente il 1 dicembre 2008 con relazione di Vincenzo Chieppa, Mariangela Cotto.
- Testo approvato in Aula, in prima deliberazione il 17 marzo 2009 e in seconda deliberazione il 24 luglio 2009 con 47 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. stat. 1/2005, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28. (Altre attribuzioni del Consiglio regionale.)

1. Il Consiglio regionale inoltre esercita le funzioni relative:

- a) alla programmazione;
- b) alle politiche economiche;
- c) ai tributi e alla contabilità;
- d) alle nomine, salvo quelle attribuite al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta;
- e) ai referendum;
- f) ai rapporti istituzionali;
- g) ai principi di organizzazione del personale regionale.

2. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da enti, agenzie, aziende, società e fondazioni ove istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali.

3. Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica.

4. Il Consiglio adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 37 della l.r. stat. 1/2005, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 37. (Commissione consultiva per le nomine.)

1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

3. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.”.